CAMERA DEI DEPUTATI

N. **516**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CANCELLERI

Modifica all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la rappresentanza e l'assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari

Presentata il 16 aprile 2018

Onorevoli Colleghi ! – L'evoluzione della norma tributaria e l'introduzione di nuove funzioni professionali (ad esempio l'intermediario fiscale abilitato non iscritto negli albi di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001) evidenziano la necessità di aggiornare l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, permettendo a tutti gli intermediari fiscali che oggi svolgono, in funzione degli obblighi di legge, una continua assistenza ai contribuenti, di autenticare la firma del proprio cliente sulla procura per l'assistenza avanti gli uffici anziché obbligarli alla più costosa e defatigante autentica notarile. L'iniziativa, interamente sintetizzata nell'unico articolo di cui si compone la proposta di legge, mira ad ampliare la sfera dei diritti dei contribuenti in un ambito – quello della difesa in via gerarchica presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria – che è di fondamentale importanza al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale, in un'ottica di collaborazione in buona fede tra contribuenti ed erario. In tale prospettiva appare, quindi, giusto e opportuno riconoscere parità di trattamento ai soggetti professionali che rientrano tra i suddetti intermediari fiscali autorizzati quali i tributaristi il cui operato – si rammenta – è altresì riconosciuto dalla legge n. 4 del 2013, affinché sia consentito loro di autenticare direttamente la firma del proprio cliente sulla procura al pari di quanto previsto per le altre categorie di intermediari appartenenti ad albi o elenchi professionali. Tale modifica non comporta costi da parte dello Stato, non determina attribuzioni di riserve in favore di alcuna categoria del settore giuridico – tributario e consente di semplificare gli adempimenti e di ridurne i costi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria » sono inserite le seguenti: « o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ».

18PDL0009080